

Avviso pubblico “Lazio Next Generation – Anno 2026”

Chiarimenti applicativi

Il presente documento chiarisce alcuni aspetti applicativi dell’Avviso senza modificarne il contenuto né i criteri di ammissibilità e di valutazione.

1. Ammissibilità e disciplina del contributo

- 1.1 Sono ammissibili le opere che hanno iniziato le riprese nel 2026, a partire dal 1° gennaio, anche prima della Data della Domanda, e quelle che a quella data non le hanno ancora iniziate, purché le avviino entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria (artt. 5, comma 2, e 19, comma 1). In entrambi i casi l’opera non deve risultare completata con la consegna della copia campione alla Data della Domanda, e il Costo Complessivo di Produzione, inteso come il costo totale di produzione dell’opera, non deve superare euro 2.500.000,00.
- 1.2 Per **inizio delle riprese** si intende il primo giorno di riprese effettive dell’opera. Per le opere di animazione si considera l’inizio delle lavorazioni, cioè l’avvio della fase di animazione. Le attività di pre-produzione non rilevano (art. 3).
- 1.3 Ai fini dell’eleggibilità culturale richiesta dall’art. 5, comma 3, l’opera deve aver presentato al MiC, alla Data della Domanda, la **richiesta di idoneità** al credito d’imposta prevista dall’art. 10 del D.I. Tax Credit Produttori. Se per l’opera è già stata presentata l’istanza preventiva di credito d’imposta, necessaria per ottenere l’eleggibilità culturale, è sufficiente trasmettere la suddetta istanza al posto della richiesta di idoneità.
- 1.4 Per l’applicazione dell’art. 7 e della Tabella A, **l’incidenza percentuale della spesa territoriale** ammissibile si calcola sul costo complessivo di produzione, inteso come costo totale di produzione dell’opera.
- 1.5 Il **divieto di doppio finanziamento** di cui all’art. 8, comma 4, non esclude che sulla medesima spesa possano concorrere più aiuti pubblici di natura o finalità diversa (ad esempio il credito d’imposta per la produzione di cui alla Legge Cinema e il contributo previsto dall’Avviso), purché il loro importo complessivo non superi il limite di cumulo di cui all’art. 8, comma 1, pari al 50% del Costo Complessivo di Produzione, elevato al 60%, all’80% o al 100% nei casi ivi indicati.
- 1.6 In relazione all’art. 5, per **Opera web** si intende l’opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un servizio di media audiovisivo a richiesta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 208/2021, cioè un servizio fornito da un fornitore di servizi di media che ha la responsabilità editoriale della selezione dei programmi e li mette a disposizione in un catalogo, fruibile nel momento scelto dall’utente. Non rientrano nella definizione le opere destinate prioritariamente a piattaforme di condivisione di video o di caricamento di contenuti da parte degli utenti o a servizi privi di un fornitore con responsabilità editoriale sul catalogo.

Ai fini della Tabella A (macroarea D) e della valutazione della Fase B, per le opere web sono considerati la lettera di interesse, il deal memo o il contratto di distribuzione provenienti da un fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedano un corrispettivo

determinato o un minimo garantito. Non rilevano gli accordi che prevedano soltanto ricavi legati ad acquisti, noleggi o visioni dell'opera da parte degli utenti.

1. Criteri di valutazione della Fase B (Tabella B)

- 1.1 La Fase B consiste nella valutazione qualitativa dei progetti ammessi da parte della Commissione di cui all'art. 14. Gli elementi di seguito indicati chiariscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il contenuto delle quattro macroaree della Tabella B. Non costituiscono sub-criteri né sub-punteggi e non modificano i punteggi massimi delle macroaree.
- 1.2 Gli elementi già oggetto di punteggio automatico nella Fase A (Tabella A) non sono rivalutati nella Fase B per il loro mero possesso, ma solo per il profilo qualitativo descritto nelle macroaree che seguono.

- 1.3 **Macroarea A – Qualità artistica e originalità dell'opera (max 20 punti).** La Commissione valuta il valore artistico del progetto, in relazione alla tipologia di opera (art. 5, comma 1), considerando in particolare l'**originalità del soggetto**, ovvero l'idea di partenza, il tema, il punto di vista e la capacità di distinguersi da opere analoghe; la **qualità della scrittura**, in termini di struttura narrativa, costruzione dei personaggi o dei soggetti raccontati, dialoghi o commento e ritmo. Per i documentari può incidere anche la solidità dell'impianto di ricerca e dell'accesso ai materiali; per le opere di animazione può rilevare anche la documentazione artistica e progettuale (ad esempio design dei personaggi e storyboard). Si considerano inoltre la **forza narrativa**, intesa come capacità del racconto di sostenere interesse e coinvolgimento nella durata prevista, ivi compresa quella breve dei cortometraggi; l'**innovazione del linguaggio audiovisivo**, espressa dalle scelte formali, stilistiche e tecniche che rinnovano le forme espressive; e infine la **coerenza della proposta artistica**, relativa all'unitarietà tra soggetto, scrittura e scelte formali.

Documentazione di riferimento. Sinossi o trattamento e, ove disponibile, sceneggiatura; per le opere di animazione, documentazione artistica e progettuale equivalente (art. 16, comma 2, lettera d)).

- 1.4 **Macroarea B – Visione autoriale e qualità della regia (max 14 punti).** La Commissione valuta lo sguardo autoriale e la sua traduzione in scelte di regia, considerando in particolare la **chiarezza della proposta registica**, in relazione alle intenzioni di regia, all'approccio alla messa in scena e al lavoro con interpreti o soggetti ripresi; la **coerenza tra linguaggio visivo e racconto**, in termini di corrispondenza tra scelte visive e sonore (immagine, ritmo, montaggio, ambienti) e contenuto e tono dell'opera; la **capacità espressiva del progetto**, vista come riconoscibilità dello sguardo e capacità di tradurlo in immagini e suono. Per le Opere prime e seconde la valutazione si fonda principalmente sul progetto presentato, e non sull'ampiezza della filmografia. Ove pertinenti, la Commissione può inoltre considerare **strategie adeguate** volte a promuovere un'industria audiovisiva più sostenibile e rispettosa dell'ambiente, nonché a garantire parità di genere, inclusione, diversità e rappresentatività, nella messa in scena e nell'organizzazione delle riprese.

Documentazione di riferimento. Sinossi o trattamento (art. 16, comma 2, lettera d)); curriculum e filmografia del regista (lettera e)); descrizione sintetica delle strategie di cui sopra, nella documentazione presentata o nella modulistica (lettera i)).

- 1.5 **Macroarea C – Coerenza e sostenibilità del progetto produttivo (max 8 punti).** La Commissione valuta la fattibilità del progetto, considerando in particolare la **congruità tra obiettivi artistici, piano produttivo, cronoprogramma/piano di lavorazione e budget**, valutando la proporzione tra ambizione artistica e risorse e il realismo dei tempi rispetto ai termini dell'Avviso; la **plausibilità e sostenibilità del piano finanziario e della relativa copertura**, in termini di solidità e credibilità delle fonti indicate a copertura del piano finanziario, coerenza con gli aiuti pubblici dichiarati e con i limiti di cumulo (art. 8); nonché l'**adeguatezza delle risorse** tecniche e professionali rispetto al progetto e al piano dei costi redatto secondo la Tabella C (art. 10, comma 6), anche in relazione alle spese già sostenute.

Documentazione di riferimento. Piano finanziario (art. 16, comma 2, lettera a)); piano dei costi (lettera b)); piano di lavorazione (lettera c)).

- 1.6 **Macroarea D – Potenziale di diffusione e valorizzazione culturale (max 8 punti).** La Commissione valuta la capacità dell'opera di raggiungere il pubblico e di contribuire alla promozione culturale del territorio, considerando in particolare il **potenziale di distribuzione**, ossia la credibilità della strategia distributiva e dei canali previsti (sala, televisione, web), in coerenza con la destinazione dell'opera (art. 5, comma 1, lettera a)); la **partecipazione a festival**, con la relativa strategia di presenza a festival e mercati, coerente con la tipologia e il profilo dell'opera; la **capacità di raggiungere pubblici nazionali e internazionali**, con particolare attenzione all'individuazione dei pubblici di riferimento e delle modalità per raggiungerli; e infine il **contributo alla promozione culturale del territorio regionale**, inteso come il modo in cui l'opera valorizza il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario del Lazio e la filiera audiovisiva regionale, anche oltre i parametri quantitativi già considerati nella Fase A.

Documentazione di riferimento. Strategia distributiva, lettere di interesse, deal memo o contratti di distribuzione (Appendice); sinossi o trattamento per il legame con il territorio (art. 16, comma 2, lettera d)).